PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 107 del 0 2 APR. 2009

Oggetto: Consiglio di Stato in S.G. Ricorso Provincia di Benevento c/ Provincia di Catanzaro e altri - Ricorso avverso sentenza Tra del Lazio Sez. I del 28/1/09 R.G. N. 1083/07-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno <u>D</u> U Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinc	del mese di A	PRILE presso la dei Signori:
1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	
6) Dr.Annachiara Palmieri	- Assessore	
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	ASSENTE
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza Tar del Lazio Sez. I del 28/1/09 R.G. n. 1083/07 veniva accolto il ricorso promosso dalla Provincia di Catanzaro in impugnativa del decreto del Ministro di Giustizia n. 26 del 30/11/06, nonché dell'accordo quadro del 24/2/07 intervenuto tra il Ministero di Giustizia, il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento e l'Università del Sannio;

Con determina n. 129/09 si procedeva alla proposizione di ricorso avverso la sentenza in premessa dinanzi al Consiglio di Stato in S.G.a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale:

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Provincia di Catanzaro e altri con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. in appello alla sentenza Tar del Lazio Sez. I del 28/1/09 R.G. n. 1083/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 129/09;

Esprime parere favorevole circa la reg	golarita tecnica della proposta.
	Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenze Calalano)
Esprime parere favorevole circa la reg	golarità contabile della proposta,
	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
	(dr. Andrea Lanzalone) LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 129/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia di Benevento c/ Provincia di Catanzaro e altri con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. in appello alla sentenza Tar del Lazio Sez. I del 28/1/09 R.G. n. 1083/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

PORS ASA A A

HELLIAN CAR HAD BAD.

Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Claudio Uccelletti)	(Prof. log Artiello Cimitile)
N. Registro Pubblic Si certifica che la presente deliberazione è stata giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. 0 3 APR. 2009 BENEVENTO	affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15
IL MESSO	IL SEPTETARIO GENERALE
La suestesa deliberazione è stata affissa al contestualmente comunicata ai Capigruppo ai s 267.	ll'Albo Pretorio in data ensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa n	divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
II RESPONSABILE DELL'UFFICIO	IL SELLESEGRETARIO GENERALE
18.08.2000, n. 267 il giorno 14. APR. 20	è divenuta esecutiva ai sensi de T.U. – D.Lgs.vo 109 rt. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 267)E' stata revocata con atto n.	(art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. del
BENEVENTO, Iì 05 KG6, 2009	IL SEGRETARIO GENERALE
Copia per SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE Revisori dei Conti V Nucleo di Valutazione (0 0 1 0 0 1) (7 14 1	prot. n.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto dai signori:

Giorgio Giovannini

Presidente

Roberto Politi

Consigliere

Mario Alberto di Nezza

Primo referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 1083/2007, 1243/2007 e 1925/2007 R.g., con motivi aggiunti, proposti

da

n. 1083/07: Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Chiarella e Federica Pallone, elettivamente domiciliata presso la sig.ra Ilaria Tranquillo in Roma, Via Di Tullio n. 11

n<u>. 1243/07</u>: Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Mirigliani e Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via della Frezza n. 59;

n. 1925/07: Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Iannello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tommaso Raccuglia in Roma, Via

contro

il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati

e nei confronti di

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Giuliano e Marco Cocilovo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Panama n. 77;

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Verrusio, presso il cui studio in Roma, Via Foro Traiano n. 1 (studio Schettini-Palma), ha eletto domicilio; Presidenza del Consiglio dei ministri e Università degli Studi del Sannio di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.* (evocati in giudizio nell'atto per motivi aggiunti), n.c.

nonché, per il solo ric. n. 1243/07, con l'intervento *ad adiuvandum* di Associazione culturale Catanzaro nel cuore, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Capicotto, presso il cui studio in Roma, Piazza d'Ara Coeli n. 1, ha eletto domicilio

per l'annullamento

del decreto n. 26 del 30 novembre 2006, nella parte in cui la sede della Scuola superiore della magistratura per le regioni meridionali è stata spostata da Catanzaro a Benevento;

del successivo accordo quadro sottoscritto il 24 febbraio 2007 dal Ministro della giustizia, dal Sindaco di Benevento, dal Presidente della Provincia di Benevento nonché dal Rettore dell'Ateneo sannita.

Visti i ricorsi e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

sentiti alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti Mirigliani, anche per delega di Chiarella, Cocilovo, Verrusio, Catalano, Gualtieri, Raccuglia per delega di Iannello, Capicotto e l'avv. dello Stato Arena;

ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto:

FATTO

Con tre distinti ricorsi le amministrazioni in epigrafe hanno chiesto l'annullamento del decreto del 30 novembre 2006, con cui, tra l'altro, la sede della Scuola superiore della magistratura per le regioni meridionali, originariamente localizzata nella provincia di Catanzaro, è stata spostata a Benevento.

Costituitesi in resistenza le parti intimate, le amministrazioni istanti hanno esteso l'impugnazione al successivo accordo quadro del 24 febbraio 2007, con cui il Ministero della giustizia, la Provincia e il Comune di Benevento nonché l'Università degli studi del Sannio hanno iniziato a dare seguito alla nuova previsione.

Intervenuta l'associazione "Catanzaro nel cuore" nel giudizio instaurato dal Comune, all'udienza del 28 gennaio 2009, depositate dalle parti ulteriori

memorie, le cause sono state infine trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Disposta *in limine* la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione, ritiene anzitutto il Collegio di illustrare brevemente l'oggetto della controversia.

Uno dei punti qualificanti del complessivo disegno riformatore che ha di recente interessato l'ordinamento giudiziario è stata l'istituzione, con il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, della Scuola superiore della magistratura, "struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile", avente "competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati" (art. 1, commi 3 e 2).

Nel delineare l'articolazione territoriale della Scuola, l'art. 1, comma 5, ha previsto l'individuazione (con decreto da adottarsi "entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione" del d.lgs. n. 26/2006) di "tre sedi [...]: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia".

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del 27 aprile 2006, col quale si è stabilito che "per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia

Romagna la Scuola superiore della magistratura avrà sede nella provincia di Bergamo; per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna avrà sede nella provincia di Latina; per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia avrà sede nella provincia di Catanzaro".

Sennonché, con il successivo d.i. del 30 novembre 2006 – sulla duplice premessa: *a)* che in nessuna delle province innanzi individuate (Bergamo, Latina e Catanzaro) "è stata segnalata dalle competenti Filiali dell'Agenzia del Demanio [...] l'esistenza di immobili demaniali idonei allo scopo previsto"; e *b)* che le sedi di Latina e Catanzaro "risultano decentrate rispetto sia alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria sia agli aeroporti, per cui non sono agevolmente raggiungibili comportando maggiori costi a carico dell'Erario per viaggi e permanenze"; ravvisata altresi l'opportunità di "procedere quanto meno alla sostituzione" di dette due sedi "con altre che siano in possesso di requisiti che le rendano idonee agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, con riserva [...], in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i Comuni e le Province per reperire soluzioni adeguate" – le province di Latina e di Catanzaro sono state sostituite rispettivamente con quelle di Firenze e di Benevento.

Il 24 febbraio 2007 il Ministero della giustizia, le amministrazioni comunale e provinciale di Benevento e l'Università degli studi del Sannio hanno sottoscritto un "accordo quadro" avente ad oggetto le iniziative da intraprendere per la localizzazione della Scuola.

È da ultimo intervenuto l'art. 3, comma 1, 1, 30 luglio 2007, n. 111, che

ha sostituito il testo dell'anzidetto comma 5 nei sensi che seguono: "con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi".

- 2. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato con i rispettivi atti introduttivi, notificati (dalla Provincia e dal Comune a fine gennaio 2007; dalla Regione all'inizio di marzo 2007) anche al Comune di Benevento, la scelta operata col provvedimento del 30 novembre 2006 con esplicita riserva di proporre motivi aggiunti non appena conseguita la conoscenza dell'esatto contenuto dell'atto, non pubblicato né in Gazzetta Ufficiale né altrove -, adducendo:
- a) la Provincia (r.g. n. 1083/07), l'esaurimento del potere di provvedere, stante il decorso del termine fissato dall'art. 1, comma 5, d.lgs., il difetto di motivazione della nuova determinazione (consistente in un atto di autotutela), occorrendo esternare non già generiche ragioni di inopportunità ma il particolare vantaggio per la collettività derivante dalla nuova localizzazione, vantaggio da reputare nel caso concreto insussistente alla luce di una serie di convergenti elementi quali la collocazione geografica delle città interessate (trovandosi Benevento all'estremo nord e Catanzaro, invece, al centro dell'area costituta dalle cinque regioni meridionali indicate dalla legge), la situazione delle vie di comunicazione (Catanzaro sarebbe ben collegata all'intero territorio nazionale anche attraverso l'aeroporto di Lamezia Terme), la presenza in Catanzaro della Corte d'appello e del T.a.r.

e la disponibilità degli enti locali a indicare strutture idonee ad accogliere la sede della Scuola; l'omessa ponderazione degli interessi in gioco; la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della registrazione della Corte dei conti; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;

- b) il Comune (r.g. n. 1243/07), la violazione dell'affidamento ingenerato nella collettività catanzarese, con l'insorgenza di un onere motivazionale rafforzato; lo sviamento di potere, attestato dalle dichiarazioni dell'allora Ministro della giustizia circa le ragioni della modifica; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, atteso che il Comune avrebbe potuto in contraddittorio comprovare la maggiore idoneità del territorio inizialmente individuato in termini di immobili presenti, ricettività, centralità e collegamenti; la violazione del principio del *contrarius actus*;
- c) la Regione (r.g. n. 1925/07), il difetto di interesse pubblico attuale all'adozione dell'impugnato atto di ritiro e comunque la violazione delle norme in materia di autotutela, la pretestuosità del riferimento alla mancata messa a disposizione di immobili demaniali.

Le ricorrenti hanno poi proposto motivi aggiunti - notificati (il 20-21 aprile 2007) anche alla Provincia di Benevento e all'Università del Sannio, all'esito della produzione in giudizio, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, del decreto impugnato -, con i quali hanno ulteriormente lamentato (oltre all'illegittimità in via derivata dell'accordo quadro" nelle more sottoscritto): la violazione dell'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 (stante il difetto di motivazione su eventuali sopravvenute ragioni di interesse

pubblico e la mancata previsione di un indennizzo); l'erroneità della rilevata posizione "decentrata" di Catanzaro rispetto alle "principali arterie di comunicazione" (alla luce dell'importanza dello snodo ferroviario e aeroportuale di Lamezia Terme); la pretestuosità della motivazione riferita all'assenza di immobili demaniali (situazione acclarata, ma senza conseguenze, anche per Bergamo); l'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 21-bis l. n. 241/90.

2.1. Tanto premesso, è ora possibile affrontare le eccezioni in rito spiegate dalle parti intimate.

È opportuno cominciare dalla questione concernente il difetto di legittimazione a ricorrere delle amministrazioni istanti.

La relativa indagine richiede l'individuazione dell'ambito di efficacia dell'atto impugnato, occorrendo determinare i soggetti che si trovino in posizione utile per reagire in sede giurisdizionale avverso la contestata localizzazione.

In questi sensi, non pare dubbio al Collegio che il provvedimento abbia inciso soltanto sulla posizione della provincia di Catanzaro, come agevolmente desumibile dal tenore del primo decreto del 27 aprile 2006, col quale è appunto avvenuta l'individuazione della sede meridionale della Scuola ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 26/2006.

La chiara dizione adoperata ("per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia [la Scuola] avrà sede nella provincia di Catanzaro") consente infatti, da un lato, di delimitare l'ambito territoriale di riferimento (provincia) e, dall'altro, di escludere una posizione differenziata del Comune di Catanzaro, non risultando individuato il

comune, o anche eventualmente i comuni, ove ubicare le strutture dell'istituto.

Ad analoghe conclusioni può giungersi per la Regione Calabria, che non subisce un pregiudizio diretto, non risultando vulnerata una propria prerogativa (legislativa o amministrativa). E l'obiezione, secondo cui la legittimazione della Regione Calabria andrebbe rinvenuta riconoscimento delle autonomie locali operato dall'art. 5 Cost. (oltre che nella qualificazione della regione alla stregua di ente esponenziale degli interessi generali della comunità regionale), sembra incontrare un preciso vincolo nel principio di sussidiarietà ormai connotante l'assetto dei diversi livelli di governo del territorio, nel senso che occorre sempre privilegiare, laddove vengano in rilievo questioni connesse con l'esercizio di potestà pubbliche, l'ente "più vicino" ai cittadini (cfr. art. 118 Cost.).

Deve dunque ritenersi che il Comune di Catanzaro e la Regione Calabria difettino di interesse a ricorrere, restando invece salva, sotto il profilo in considerazione (e in adesione a quanto dedotto anche dall'eccipiente amministrazione provinciale di Benevento nei giudizi instaurati da Comune e Regione), la posizione della Provincia di Catanzaro - ossia dell'ente locale che ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000, "rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" -, come tale sicuramente abilitata a insorgere contro provvedimenti che sottraggano al territorio di riferimento utilità quali l'insediamento della rilevante istituzione pubblica per cui è questione.

Non giova al riguardo sostenere che il provvedimento non andrebbe a incidere su servizi o su competenze o su interessi della collettività.

trattandosi della localizzazione di una "scuola di professionisti che non ha alcun riferimento con la comunità amministrata" ovvero che si tratterebbe di un atto di tipo organizzatorio, avente come unico destinatario la Scuola stessa ma non altri soggetti (cfr. pagg. 3 ss. mem. amm. prov. Benevento), essendo al contrario notorio che l'ubicazione di una così importante struttura in una determinata area del territorio nazionale è certamente suscettibile di "promuovere lo sviluppo", non solo in termini economici, della comunità di riferimento.

In considerazione di quanto innanzi osservato, va pertanto rilevata l'inammissibilità sia del ricorso instaurato dalla Regione Calabria sia di quello proposto dal Comune di Catanzaro, con la conseguenza che divengono irrilevanti le ulteriori questioni processuali riferibili a tali amministrazioni (ivi inclusa quella concernente la ritualità dell'intervento in giudizio dell'associazione Catanzaro nel cuore, di cui dubita l'amministrazione comunale di Benevento).

- 2.2. Proseguendo pertanto nell'esame della (sola) pretesa azionata dalla Provincia, il Collegio ritiene di disattendere gli ulteriori rilievi in rito delle amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito:
- la mancata notificazione del ricorso all'unica parte realmente controinteressata (la Provincia di Benevento), vizio non sanabile in virtù della successiva notificazione dei motivi aggiunti (i quali non solo non potrebbero consentire di sopperire all'iniziale carenza di notificazione, venendosi a innestare su un ricorso *ab imitio* inammissibile, ma nemmeno avrebbero esplicato un effetto di "reviviscenza" del diritto a ricorrere in ragione del relativo oggetto).

Osserva in contrario il Collegio che, in assenza di elementi che lascino ipotizzare che al momento della proposizione dell'atto introduttivo l'istante fosse a conoscenza dell'esatto tenore del decreto impugnato (ossia dello spostamento della sede nella "provincia di Benevento"), non pare possibile addossare alla ricorrente stessa l'erronea individuazione dell'unico soggetto versante in posizione di controinteresse (per quanto in precedenza chiarito; cfr. punto 2.1), potendo tale circostanza certamente consentire se non altro la concessione del beneficio dell'errore scusabile.

In ogni caso, si rileva che con i motivi aggiunti proposti successivamente alla produzione in giudizio, da parte della difesa erariale, del testo del provvedimento (mm.aa. da reputare comunque ammissibili, in quanto avanzati nell'ambito di un giudizio correttamente intrapreso nei confronti dei resistenti e del soggetto in verosimile posizione di controinteresse) il contraddittorio è stato definitivamente regolarizzato (è appena il caso di rimarcare che l'atto per motivi aggiunti, a differenza di quanto opinato dall'amministrazione provinciale di Benevento, ripropone, riportandole per esteso, le medesime doglianze formulate col ricorso originario);

- la natura unitaria e indivisibile del decreto impugnato, che avrebbe imposto l'evocazione in giudizio anche delle province di Bergamo e di Firenze; al riguardo è sufficiente osservare che nulla sembra opporsi all'impugnazione del provvedimento *in parte qua*, desumendosi la sua natura di atto plurimo dall'essenza della determinazione contestata (ossia l'individuazione di una sede all'interno di una delle tre aree in cui la norma primaria ha suddiviso il territorio nazionale);

- la natura di "atto politico" del provvedimento, certamente da escludere per carenza del requisito oggettivo, siccome individuato da pacifica giurisprudenza nella connessione con la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella organica struttura e nella loro coordinata applicazione.

2.3. Nel merito, l'impugnazione è fondata.

In disparte le doglianze di marca più strettamente procedurale (concernenti il decorso del termine fissato per provvedere, l'omesso avviso di avvio del procedimento nonché la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della registrazione della Corte dei conti), sembra al Collegio che la scelta di sostituire la provincia di Catanzaro con quella di Benevento, ancorché operata nell'esercizio dell'ampia sfera discrezionale da riconnettere agli atti di alta amministrazione, esibisca tuttavia una motivazione inadeguata a comprendere le reali ragioni del ripensamento.

Sebbene le resistenti affermino, con perspicue allegazioni, che la "centralità" della sede sarebbe solo uno dei tanti parametri cui poter fare riferimento (potendo esserne presi in esame molti altri, tra cui ad esempio: la distanza da Roma, sede del Ministero della giustizia, del C.s.m. e di altre amministrazioni con le quali sussisterebbe la necessità di contatti frequenti; la densità abitativa dell'area interessata; l'"opportunità politica" di valorizzare un'area piuttosto che un'altra; e così via) o che nessuna motivazione occorrerebbe in virtù della natura intrinseca dell'attribuzione (organizzatoria) esercitata, sta di fatto che nelle premesse del provvedimento impugnato si chiarisce come si sia ritenuto di procedere alla sostituzione delle sedi originarie "con altre che siano in possesso di requisiti che le

rendano idonee agli scopi perseguiti dall'Amministrazione".

È stata cioè effettuata una vera e propria comparazione (ad onta di quanto asserito dall'intimata amministrazione provinciale), basata, come si è visto, su un fattore geografico, quale la posizione delle sedi originariamente individuate rispetto "alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria" nonché "agli aeroporti" (risultando Catanzaro non agevolmente raggiungibile "con maggiori costi dell'Erario per viaggi e permanenze"), e sulle risorse disponibili *in loco* (segnatamente, sulla sussistenza di immobili "demaniali idonei allo scopo previsto", con riserva di interpellare le amministrazioni locali interessate "per reperire soluzioni adeguate").

Ora, precisato che l'amministrazione ha reputato di dar conto del mutamento di opinione - ciò che non rimane senza conseguenze sul sindacato giurisdizionale, essendo quanto meno verificabile la congruità delle circostanze enunciate rispetto alla scelta operata - va detto che se, per un verso, nessun elemento di fatto risulta concretamente addotto per dimostrare la posizione "eccentrica" di Catanzaro rispetto a quella "baricentrica" di Benevento, per altro verso non viene chiarito se nella nuova sede fossero o non disponibili immobili demaniali (statali), immediatamente utilizzabili per le finalità della Scuola, e, nel caso di eventuale offerta di edifici comunali o provinciali (secondo quanto divisato nel decreto), se analoga proposta sia stata esternata anche dai corrispondenti enti locali calabresi.

Ne segue che il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto d'istruttoria, nei sensi anzidetti, ridondante in una carenza motivazionale sufficiente per pervenire all'invocata statuizione caducatoria.

È appena il caso di precisare, infine, che la modifica dell'art. 1. comma 5, d.lgs. n. 26 del 2006, ad opera della 1. n. 111 del 2007, con la quale è stato omesso ogni riferimento alla suddivisione in aree del territorio nazionale (prescrivendosi la mera individuazione di "tre sedi della Scuola"), non consente di reputare "sanato" il vizio, a ciò ostando l'operatività del principio *tempus regit actum*: il provvedimento oggi in esame è stato infatti emanato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione, che – a differenza di quanto dedotto dalla controinteressata – non ha portata retroattiva (non potendo tale caratteristica certo derivare dal mero utilizzo della tecnica legislativa della novellazione).

3. In conclusione, i ricorsi del Comune di Catanzaro e della Regione Calabria sono inammissibili, mentre quello proposto dalla Provincia di Catanzaro è fondato e va pertanto accolto, con l'ulteriore conseguenza che (salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione) il decreto impugnato dev'essere annullato nella parte recante la sostituzione della provincia di Catanzaro con quella di Benevento (venendo altresì travolto il successivo e meramente consequenziale "accordo quadro").

La peculiarità delle questioni affrontate consente di ravvisare giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.O.M.

- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) riunisce i ricorsi in epigrafe,
- b) dichiara inammissibili i ricorsi del Comune di Catanzaro e della Regione Calabria;
- c) accoglie il ricorso della Provincia di Catanzaro e, per l'effetto, annulla in

parte qua il decreto impugnato;

d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.

Il Presidente

L'estensore